



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

IL SISTEMA SANZIONATORIO IN S.P.V.

I provvedimenti e l'azione penale

- dell'Autorità competente in Sicurezza alimentare
- dei Servizi veterinari negli illeciti in danno agli animali

ruolo, funzioni e responsabilità del veterinario pubblico

LIVORNO - 21 Giugno 2019

Gli atti dell'accertamento nei controlli ufficiali - Avv. D. Scarciglia

L'irrogazione delle sanzioni amministrative
in sanità pubblica veterinaria - Dott. A. Di Luca

**Procedimenti e provvedimenti dell'Autorità competente e dei Servizi
veterinari, in Sicurezza alimentare e negli illeciti in danno agli animali:
ruolo, funzioni e responsabilità del veterinario pubblico.**

*Dott. M. Gnaccarini
vice Segr. Naz.le e Resp. Ufficio legale SIVeMP*

UN "NUOVO" CONTESTO OPERATIVO (1)

- Il processo di privatizzazione della PA lungo tre lustri
- Il processo di neo pubblicizzazione "completato" in un solo lustro
- La tumultuosa evoluzione normativa
- Crisi economica, spending review e revisione del SSN universalistico
- La ribalta del difensivismo, clinico, dirigenziale, economico
- Normativa sulla prevenzione della corruzione
- Norme e codici sul comportamento
- Amministrazione "trasparente" e "valutazione" del risultato
- Provvedimenti "organizzativi" generali e "personali....stici"
- Modificazioni strutturali e funzionali, rotazione, mobilità
- Responsabilità amministrativa, dirigenziale, disciplinare ... civile e penale

UN "NUOVO" CONTESTO OPERATIVO (2)

- La medicina veterinaria pubblica orizzontale: RELAZIONI TRA Vet. L.P. (OSA o ASL?) - Vet. SAI (ACN) - Vet. Aziendali - Vet. Dirigenti
 - Il veterinario SAI nell'esercizio delle "sue" funzioni nella qualità di veterinario pubblico ufficiale / inc. pubblico servizio - UPG (parasubordinato?)
 - La competenza per disciplina e la necessità delle équipes (trasparenza e a.corr.ne, intimidazioni, emergenza-urgenza, efficacia, / dir+sai?)
 - Qualità dei LEA (check-list) / "controllifici"
- >> liste di attesa in prevenzione primaria

ART. 23 – COMPITI E FUNZIONI DEL VETERINARIO.

1. Il medico veterinario convenzionato ai sensi del presente Accordo concorre ad assicurare – nell'ambito delle attività distrettuali e territoriali dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario – le attività istituzionali unitamente agli altri operatori sanitari. Concorre all'espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare dai Regolamenti CE 852, 853, 854 e 882/04 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di ispezione degli alimenti di origine animale, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche nei settori degli animali produttori di alimenti e di affezione, selvatici o sinantropi e altre prestazioni professionali specialistiche richieste nell'ambito delle competenze delle Aziende ed Istituti del SSR per cui opera.
2. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei compiti inerenti lo svolgimento delle attività istituzionali, nell'ambito del modello organizzativo della medicina veterinaria definito dalla stessa Regione, fermo restando il divieto per il veterinario di effettuare prestazioni che siano in contrasto con il codice deontologico e la legislazione vigente.
3. Ai fini dell'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto dei principi sopra indicati, il veterinario svolge la propria attività facendo parte integrante di un'aggregazione funzionale territoriale di specialisti ambulatoriali, di veterinari e di professionisti (AFT) e opera all'interno di una specifica unità complessa delle cure primarie (UCCP), secondo quanto previsto all'art. 4, comma 4 del presente Accordo.

D.M. 7/12/2017 - ART. 3

2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:

- a) e' iscritto all'Ordine dei medici veterinari;
- b) ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2;
- c) non e' in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
- d) non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) b) e c); la decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall'elenco.

4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore, comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la trasmissione dell'Allegato

D.M. 7/12/2017 - ART. 4

1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi dell'art. 3, comma 4, e' deputato a:

- a) fornire all'operatore informazioni ed assistenza affinche' siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda,
- b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali
- c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
- d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari
- e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali;
- f) assicurare,
- g) fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari

2.

3. Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la responsabilita' relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

La responsabilità patrimoniale, detta anche erariale, può assumere le caratteristiche di responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile. La responsabilità amministrativa incombe sul pubblico funzionario che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente o ad altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione (ex D. Lgs. 165/01). La responsabilità amministrativo-contabile implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un pubblico funzionario detto "agente contabile" (non necessariamente "nominato"), ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri, derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, che abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente o ad altro Ente pubblico o più in generale allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

URGENZA .. EMERGENZA .. REPERIBILITÀ .. ORDINANZA S.C.U.

URGENZA (~ emergenza) - (sin. premura, fretta) - (contr. differibilità)

Situazione di pericolo > misura immediatamente necessaria per evitare un danno

EMERGENZA (~ urgenza) - (sin. necessità, pericolo) - (contr. normalità)

Situazione di pericolo da affrontare con tempestività e risolutezza, di particolare gravità pubblica, cui corrispondono poteri speciali in capo alla pubblica Autorità

sentenza n. 2266/2012, Sez. II^a del Tar Campania Salerno

Ai sensi dell'art. 54 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal Sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.

Le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare.



IL VETERINARIO PUBBLICO, IL TECNICO DELLA PREVENZIONE E LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- Attribuzioni, funzioni, azioni e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Riflessi sul rapporto privatizzato / gerarchico con l'Amministrazione di appartenenza.



Da dott. M.MARINO



... e fuori dai casi rientranti
nella sicurezza alimentare?

La vigilanza sul maltrattamento
degli animali



Da dott. M.MARINO

IL PUNTO dai QUESITI - 1

Relativamente al regime delle responsabilità incombenti sul dirigente medico e veterinario, può essere causa di responsabilità penale, l'eventualità in cui il pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, commetta atti o fatti previsti come illeciti penalmente perseguibili secondo le disposizioni di legge e/o del C.P.

Esercita le funzioni di Autorità sanitaria locale, ai fini della formalizzazione (adozione e notificazione) di provvedimenti di polizia veterinaria il competente Dirigente della ASL, salvo casi residuali, urgenti e contingibili.

Nel vigente regime di pubblico impiego privatizzato, il dirigente veterinario ASL che nell'attività ispettiva ravveda ipotesi di illecito penale a carico di soggetti destinatari della medesima attività ispettiva e/o di vigilanza deve redigere e trasmettere senza indugio la "notizia di reato" all'AG competente, con la quale acquisisce diretta relazione funzionale, mantenendo formalmente a conoscenza il Direttore gerarchicamente sovraordinato circa le attività di PG in corso di svolgimento.

Il veterinario pubblico, nella qualità di pubblico ufficiale acquisisce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria quando si trova, in orario di lavoro, presso un allevamento di vitelli da ingrasso e di fronte ad un fatto che potrebbe costituire illecito penale.

IL PUNTO dai QUESITI - 2

Il Direttore di struttura, per non incorrere in sanzioni disciplinari, deve organizzare il Servizio nel rispetto della normativa e dei contratti di lavoro vigenti, deve assicurare il rispetto delle norme regolatrici del rapporto di lavoro, di legge e contrattuali, deve comunque garantire l'osservanza delle disposizioni impartite dall'azienda anche se confliggenti con i principi di cui ai due punti precedenti, quando ciò possa provatamente garantire meglio l'interesse pubblico in adeguato bilanciamento degli interessi e salvo il fatto illecito, e deve comportarsi secondo tutti i principi indicati nei punti precedenti.

Il procedimento amministrativo è un insieme di azioni ed operazioni attraverso le quali la PA, mediante un atto amministrativo, esprime "ufficiale conoscenza" o il proprio potere autoritativo.

Urgenza emergenza è una situazione di particolare gravità pubblica cui corrispondono poteri speciali in capo alla pubblica.

L'obbligatorietà dell'azione penale consiste nell'obbligatoria attivazione dell'azione penale da parte del P.M., ai sensi dell'art. 112 della Costituzione.



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

IL SISTEMA SANZIONATORIO IN S.P.V.

I provvedimenti e l'azione penale

- dell'Autorità competente in Sicurezza alimentare
- dei Servizi veterinari negli illeciti in danno agli animali

ruolo, funzioni e responsabilità del veterinario pubblico

GRAZIE PER L'ATTENZIONE